

La differenza fondamentale è nella modalità prettamente cartolare del controllo svolto ai sensi dell'art. 2; mentre, nell'ipotesi contemplata dall'art 12, l'acquisizione degli elementi relativi alla gestione, necessari per il controllo e per il referto, avviene anche tramite il magistrato delegato al controllo, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione per essere in condizione di conoscere, in modo più tempestivo e compiuto, l'attività di gestione nel suo ordinario svolgersi.

2. Il quadro istituzionale e normativo di riferimento

2.1 I rapporti tra la RAI e lo Stato quale concedente del servizio pubblico radiotelevisivo

Come già evidenziato nella precedente relazione, nel 2004 è entrata in vigore la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico per la Radiotelevisione" che ha prodotto un primo importante impatto nell'assetto del gruppo RAI, prevedendo fra l'altro la fusione per incorporazione di RAI spa nella RAI-holding spa .

Nel corso del 2005, in forza della delega di cui sopra, è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"⁵ (d'ora in avanti T.U.).

Tale atto ha realizzato lo scopo di riunire, in un *corpus* normativo unico, il complesso materiale giurisprudenziale e regolatorio formatosi nell'arco di un trentennio in materia di radiotelevisione, ispirato al rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'opera di integrazione risulta rilevante, in quanto, attraverso la ricomposizione del frastagliato complesso di norme succedutesi nel tempo, viene data, all'art. 49 del T.U., una disciplina di fonte primaria alla composizione degli organi di governo della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., alle sue funzioni ed ai poteri del Direttore generale, previsti *medio tempore* solo a livello statutario dopo l'avvenuta abrogazione, da parte della legge n. 112/04, della legge n. 206/1993 che li disciplinava.

La nuova disciplina (art 45 del TU) reca un elenco di prestazioni che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere, afferenti anche, all'attività educativa e formativa ed alla valorizzazione delle culture regionali e locali.

Le modalità di attuazione dei compiti del servizio pubblico generale sono demandate poi ad un contratto di servizio nazionale (ed a contratti di servizio regionali) che la Rai stipula con il Ministero dello Sviluppo Economico, ogni tre anni. Il contratto, sulla base della normativa comunitaria e nazionale, stabilisce puntualmente i singoli compiti che la Concessionaria deve svolgere. Il Contratto deve conformarsi

⁵ Titolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.44.

alla delibera preliminarmente predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Testo Unico prevede espressamente un meccanismo a garanzia dell'equilibrio economico della Concessionaria, riconoscendo che le risorse pubbliche debbano pareggiare i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività ad essa affidate; si vedrà nel prosieguo più diffusamente quali siano le problematiche connesse al principio di proporzionalità fra risorse e costi in capo alla Concessionaria.

Preme sottolineare che, nell'attuale assetto, si verifica che lo Stato viene ad assumere contemporaneamente vari tipi di intervento pubblico: uno connesso alla veste di concedente del servizio pubblico (chiamato a disciplinare l'attività della concessionaria), l'altro derivante dalla partecipazione pubblica al capitale della società, quale proprietario dell'impresa (che gli consente di esercitare tutti i diritti previsti dal codice civile) ed infine ancora un altro quale titolare e "responsabile" di fronte all'Unione europea di molteplici poteri di regolamentazione del mercato da svolgere imparzialmente nel rispetto della normativa nazionale e della normativa europea.

Risulta evidente che lo Stato (con i Ministeri interessati) si trova a svolgere una pluralità di ruoli di difficile armonizzazione, in quanto per un verso deve provvedere alla tutela di interessi collettivi o pubblici – tra i quali la garanzia di un servizio pubblico adeguato, il rispetto dei vincoli di bilancio, la politica di limitazione o di dilazione della spesa –, per altro verso è chiamato a curare, quale azionista unico o dominante, che le società detenute nel Gruppo siano in grado di sostenere i costi produttivi, ottenendo tempestivamente le contribuzioni ed i finanziamenti anche pubblici loro spettanti – alla stregua degli impegni normativi o contrattuali – anche per evitare il ricorso all'indebitamento.

Si determina, in sostanza, una stretta correlazione tra il comportamento di RAI (e consociate) ed il comportamento dello Stato, di guisa che, ai fini del necessario miglioramento dei risultati di RAI, che nel biennio in esame pervengono ad un elevato livello di criticità, è essenziale, oltre che il pronto adeguamento dell'azione della RAI e del Gruppo, il rispetto degli impegni finanziari e programmatici da parte dello Stato (in particolare una equa fissazione del canone e la lotta all'evasione dello stesso) .

In conclusione ferma restando la riferibilità al management RAI dei risultati della gestione del Gruppo risulta innegabile l'interdipendenza con i modi di esercizio delle proprie attribuzioni da parte dello Stato.

2.2 La modalità di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo

L'articolo 47 del TU (già art. 18 della legge n. 112/2004) stabilisce che il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, sia utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale che le sono affidati. A tal fine, in attuazione dei principi enunciati dal Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri della Ue, è previsto che la società concessionaria predisponga il bilancio di esercizio, indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con controllo della contabilità da parte di una società di revisione scelta dall'Autorità, tra quelle iscritte nell'apposito albo presso la Consob, ed incaricata dalla società concessionaria del pubblico servizio, nonché differente da quella incaricata della revisione del bilancio di esercizio. Oltre che dall'entrata proveniente dal canone di abbonamento, i costi del servizio pubblico sono coperti anche dai ricavi pubblicitari provenienti dalla gestione dello stesso servizio, come si desume dall'articolo 10, comma 3, del vigente contratto di servizio.

La diretta connessione tra il gettito del canone e gli oneri da sostenere per l'adempimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo assume rilievo anche in sede di determinazione dell'importo del canone, la cui misura deve essere tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno successivo per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo generale, come desumibili dall'ultimo bilancio *"trasmesso"*, prendendo in considerazione anche il tasso di inflazione programmato per l'anno *"in corso"* e le esigenze di sviluppo tecnologico dell'impresa (art. 47, c.3).

La competenza in ordine al procedimento per la verifica dell'effettivo adempimento, da parte della società concessionaria, dei compiti di servizio pubblico ad essa affidati, ed all'irrogazione delle eventuali sanzioni, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 48 T.U).

Le problematiche connesse al canone e alla contabilità separata - tematiche di particolare rilievo per la società RAI - si tratteranno più approfonditamente in apposito, successivo punto.

2.3 Il d.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010

Il 2009, a differenza del 2008, è stato caratterizzato da vari interventi legislativi di disciplina del settore radiotelevisivo, di carattere tecnico ed organizzativo che risultano dettagliatamente descritti nella relazione sulla gestione dell'ente.

In questa sede appare opportuno evidenziare che in data 15 marzo 2010 è stato approvato il d.lgs. n. 44/2010 recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tale provvedimento ha introdotto innovative previsioni di legge in seno al Testo unico n. 177/2005, tra cui:

- una nuova disciplina in materia di pubblicità: è prevista una riduzione graduale dei tetti di affollamento orario per tutti i canali a pagamento, sia satellitari che terrestri, nel prossimo triennio (16% dal 2010, 14% dal 2011, e, a regime, 12% a decorrere dal 2012), nonché il mantenimento dei tetti di affollamento della RAI (che ha un limite del 12% orario e del 4% settimanale, mentre le emittenti nazionali in chiaro del 18% orario e del 15% giornaliero). Il decreto introduce poi nuove disposizioni in materia di inserimento di prodotti (c.d. product placement), ponendo il divieto di inserimento per taluni prodotti, quali il tabacco e i suoi derivati, nei programmi per bambini;

- un'adeguata tutela della produzione televisiva indipendente con la conferma delle attuali quote di investimento e di trasmissione a favore delle opere europee. Pertanto, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a riservare una quota minima del 20% del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni ed a destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi. All'interno di questa quota, nel contratto di servizio per il triennio 2007-2009, è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia;

- un rafforzamento delle norme a tutela dei minori: il nucleo centrale delle nuove disposizioni si applica, oltre che alle trasmissioni televisive di tipo tradizionale,

anche a quei servizi di "media" audiovisivi a richiesta, che si caratterizzano per la trasmissione di un contenuto da un fornitore a un singolo utente, che è libero di scegliere individualmente quando e cosa vedere;

- per quanto riguarda i titoli abilitativi, nel nuovo sistema è prevista l'autorizzazione ministeriale, rilasciata ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per l'attività di operatore di rete (art. 15 del Testo unico), di fornitore di servizi interattivi associati e di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la "pay per view", su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite (art. 31). Parimenti, il Ministero rilascia l'autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri (art. 16), per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo (art. 21). Invece, l'autorizzazione alla prestazione di servizi di "media" audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010 (art. 21 comma 1-bis). Inoltre, l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite (art. 20) e l'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (art. 22-bis) è rilasciata dall'AGCOM.

2.4. Applicazione del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*⁶), la Rai ha ritenuto per un certo periodo di non essere destinataria della relativa disciplina, sia perché non opera nei settori c.d. *speciali* (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento dell'area geografica), per i quali vige l'obbligo di rispettare tale disciplina anche per le *imprese pubbliche*, sia perché non appartiene alla categoria degli *organismi di diritto pubblico*, per i quali l'obbligo vige anche quando operano nei restanti settori c.d. *ordinari*.

Sulla questione è conclusivamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione - SSUU - con la sentenza n. 10443 del 23 aprile 2008, emessa in seguito al ricorso della RAI avverso la decisione del Consiglio di Stato - Sez VI - del 18/04/2005 n. 1770⁷, la

⁶ Il codice è stato successivamente modificato con i decreti legislativi n. 113 del 31 luglio 2007 e n. 152 dell'11 settembre 2008. Recentemente è stato emanato il regolamento di attuazione (DPR 5 ottobre 2010 n. 207).

⁷ Su cui si è riferito nel precedente referto.

quale aveva affermato che la RAI era tenuta al rispetto delle procedure concorsuali per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato ad eccezione di quella parte relativa alla *"caducazione degli effetti dei contratti stipulati all'esito delle gare illegittimamente svolte"*.

Il Supremo Consesso ha statuito, avendo anche riguardo alla *"successiva evoluzione normativa della materia"*, che la società RAI- Radiotelevisione italiana, in quanto organismo di diritto pubblico, *"deve osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica nella scelta dei propri contraenti per gli appalti dei servizi, ad eccezione di quelli "esclusi" del settore radiotelevisivo"*. In altre parole, la RAI *"non è tenuta ad osservare la normativa Cee per i contratti del settore in cui opera e deve rispettarla per gli appalti di servizi diversi"*.

In linea di principio, la Corte di Cassazione ha affermato che, *"qualora sia superata la soglia comunitaria, solo mediante l'indizione della prescritta gara, l'impresa pubblica può aggiudicare i servizi indicati nell'allegato 16-B, tra cui quello di vigilanza, anche quando la sua unica e prevalente attività sia quella inerente alle telecomunicazioni"*.

E' da ritenere, pertanto, che la RAI, nelle procedure di scelta dei contraenti per l'acquisizione di beni e servizi *diversi* da quelli rientranti nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e della televisione, debba osservare sia le norme comunitarie che quelle nazionali in materia.

Giova far presente che l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 163/2006 dispone che la stipulazione dei contratti pubblici esclusi dalla relativa disciplina deve avvenire *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto"*.

Il Consiglio di amministrazione della RAI, che aveva approvato in data 29 marzo 2006 le *"Disposizioni Interne per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori"*, in data 1 agosto 2008, ha approvato le *"Norme generali di comportamento per il periodo transitorio"*.

Infine, in linea con l'orientamento manifestato da questa Sezione nella precedente relazione ed in considerazione dell'ordinanza della Cassazione civile - SS UU - 22 dicembre 2009, n. 27092, che afferma che la qualificazione della Rai quale organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26, del d. Lgs. 163/2006, comporta l'applicazione delle disposizioni previste nel medesimo Codice, il Consiglio di amministrazione, in data 19 aprile 2010, ha approvato un atto d'indirizzo recante

norme generali in tema di approvvigionamento di beni servizi e lavori nel periodo necessario al completamento della transizione verso il regime di evidenza pubblica.

Si è ritenuto, quindi, che la Rai, per la soddisfazione dei propri fabbisogni di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture e, più in generale, per la stipula degli altri contratti pubblici e quindi per la selezione dei propri contraenti, è tenuta al rispetto dei principi e delle procedure ad evidenza pubblica previsti dal Codice, fatte salve tutte le esclusioni e le semplificazioni previste dalla disciplina vigente in considerazione delle prerogative e delle caratteristiche dell'attività televisiva e di comunicazione elettronica, nonché delle esigenze tecniche ed artistiche delle prestazioni e della eventuale loro sostanziale infungibilità.

L'azienda evidenzia che l'atto di indirizzo contiene indicazioni e linee guida da seguire durante il periodo transitorio e fino a quando non sarà possibile, per ciascun singolo contratto, espletare le procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice, considerato che, durante il tempo strettamente necessario per l'affidamento dei nuovi contratti mediante procedure ad evidenza pubblica, occorre comunque far fronte alle insopprimibili esigenze di approvvigionamento di beni, lavori e servizi essenziali per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché per il mantenimento dei livelli di efficienza e produttività dell'Azienda.

Inoltre, nella seduta del 17 giugno 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Istruzioni Interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, definite in coerenza con il Codice degli Appalti pubblici.

3. La struttura e l'organizzazione della Società

3.1 Gli organi sociali

L'organizzazione di RAI S.p.A. è disciplinata dalle norme civilistiche per le società per azioni, anche se spesso si è in presenza di deroghe al regime societario tipico, in ragione delle attribuzioni pubblicistiche di cui è titolare la RAI. Il codice civile trova quindi applicazione per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione della RAI, compatibilmente con la particolare disciplina recata dal D.Lgs 177/2005 e dallo statuto.

Organi sociali sono, l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio sindacale.

L'Assemblea è costituita dall'azionista unico "Stato" (la SIAE ha una partecipazione sostanzialmente insignificante), che detiene il pacchetto azionario ed esercita i relativi poteri attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'esercizio dei diritti è, in alcuni casi, esercitato sulla base delle deliberazioni della competente Commissione parlamentare e di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

All'Assemblea (art 2383 cod. civ.) competono solo taluni atti di governo della società; essa nomina, per un periodo non superiore a tre esercizi, gli amministratori e può revocarli in qualsiasi tempo; è chiamata ad approvare il progetto del bilancio predisposto dagli amministratori; delibera se distribuire, e in quale misura, l'utile risultante dal bilancio d'esercizio; può esercitare nei confronti degli amministratori l'azione di responsabilità; delibera sulle modificazioni dello statuto.

Il **Consiglio di amministrazione** è un organo dotato di poteri decisionali, per cui ad esso spetta la gestione dell'impresa (2380-bis cod. civ.).

L'articolo 49 del decreto legislativo n.177/2005 disciplina, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione della RAI e le modalità di elezione dei suoi componenti. L'articolo 21 del vigente statuto, in merito alle modalità di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, poco aggiunge a quanto previsto dal citato articolo 49 del decreto legislativo n.177/2005.

E' previsto che il Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., composto da nove membri, sia nominato dall'Assemblea dei soci mediante voto di lista. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi requisiti per la nomina a giudice costituzionale, ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano

distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, con significative esperienze manageriali.

Fino al 31 maggio 2005, il Consiglio di amministrazione della RAI è rimasto quello della società incorporata, composto da cinque membri, dal 1° giugno 2005, dopo l'entrata in vigore della legge n. 112/2004, è stato nominato il nuovo Consiglio, composto da nove membri, compreso il Presidente. In data 25 marzo 2009 si è proceduto al rinnovo dell'organo con la nomina degli attuali 9 consiglieri.

Oltre alle ordinarie funzioni amministrative, il Consiglio di amministrazione della RAI, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n. 117/2005, svolge anche la funzione di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il Consiglio di amministrazione, come già evidenziato, è dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società; in tale contesto, può adottare tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto, nomina il Direttore generale di intesa con l'Assemblea dei soci. In materia gestionale, oltre all'approvazione del progetto di bilancio della Società, vanno ricordati, l'approvazione del piano di investimento, del piano finanziario e del piano di ristrutturazione, nonché delle politiche del personale. Adotta i provvedimenti di assegnazione annuale delle risorse finanziarie, sulla base di specifici piani, delle risorse economiche alle Aree di attività aziendale. Ha il potere di controllo sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione. Su proposta del Direttore generale, nomina i vice direttori generali ed i dirigenti di primo e di secondo livello. Approva gli atti ed i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582 migliaia di euro.

Ai sensi dell'articolo 2381, comma 2°, del codice civile, il Consiglio di amministrazione può conferire, se ciò è previsto dallo statuto, ad uno o più consiglieri, le proprie attribuzioni, conservando tuttavia la funzione generale di sovrintendenza sull'amministrazione della società.

Ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto, il Consiglio di amministrazione della RAI, fatte salve le attribuzioni del Direttore generale stabilite dalla legge, può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo, fissandone le relative attribuzioni ed il compenso.

Dagli atti emerge che, nel periodo considerato dal presente referto, il Consiglio di amministrazione ha esercitato il potere di delega per lo svolgimento di attività istruttorie, stabilendo per ogni incarico l'oggetto dello studio o della ricerca, il termine

finale per la consegna del lavoro ed il relativo compenso, sul quale è stato sempre acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale.

Il **Presidente** del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio stesso nell'ambito dei suoi membri. L'efficacia della nomina è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Esso convoca il Consiglio di Amministrazione e ne coordina i lavori.

L'articolo 22.3 dello statuto, prevede che il Consiglio di amministrazione della RAI possa nominare tra i suoi componenti uno o due Vice Presidenti.

Ai sensi dell'articolo 30.1, dello statuto, l'Assemblea dei soci nomina il **Collegio sindacale**, costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e ne determina i compensi. Nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La composizione del Collegio sindacale è stata deliberata dall'Assemblea del 28 giugno 2007. L'attuale composizione è stata deliberata dall'Assemblea del 3 agosto 2010 per il triennio 2010-2012.

Dell'attività e delle funzioni svolte dal Collegio sindacale si tratterà nel paragrafo relativo ai controlli interni.

Preme evidenziare positivamente la circostanza, già ricordata, che è in corso l'adeguamento dello statuto Rai alle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 13 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Le nuove norme stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato devono:

- a) adeguarsi alla riduzione del numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione (a cinque, se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, ed a sette, se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette), nonché alla riduzione dei compensi degli amministratori, "in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni", del 25% rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
- b) prevedere che, previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al Presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;

- c) prevedere la soppressione della carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
- d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al presidente nel caso di attribuzioni di deleghe operative di cui alla lettera b);
- e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
- f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
- g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

Inoltre, è previsto che le società di cui al comma 12 provvedano a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta e che, per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo (comma 12-bis).

Le suddette modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12 hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivi alle modifiche stesse (comma 13).

3.2 Il Direttore generale

Ai sensi dell'articolo 49, commi 11 e 12, del decreto legislativo n.177/2005, il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci. Il suo mandato ha la durata di quello del Consiglio di amministrazione, al quale risponde della gestione per i profili di propria competenza.

Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato.

Oltre ai compiti previsti dallo statuto, il Direttore generale, secondo la norma contenuta nel comma 12 dello stesso articolo, svolge anche i seguenti:

- a) sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alla riunioni del Consiglio;
- c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal Consiglio;
- d) propone al Consiglio le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
- e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti e degli altri giornalisti, informandone il Consiglio;
- f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
- g) propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli atti ed i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi compresi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni, nonché gli atti e contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore ad euro 2.582,28 migliaia;
- h) firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
- i) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione;
- j) fornisce al Consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali.

L'articolo 29.3 dello statuto, in merito ai compiti del Direttore generale, riproduce il contenuto del comma 12 dell'articolo 49 del TU del 2005, come sopra sinteticamente illustrato.

Da quanto sopra riportato, risulta che le competenze del Direttore generale della RAI, diversamente da quanto è stabilito dal codice civile per l'analoga figura, sono puntualmente stabilite dalla legge. Lo statuto potrebbe aggiungerne altre a condizione che non siano incompatibili con la ripartizione funzionale prevista dalla stessa legge.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'assemblea dei soci, nella riunione dell'1-2 aprile 2009, ha nominato il Direttore generale attualmente in carica.

3.3 I Compensi degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore generale

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi, in migliaia di euro, della spesa annualmente sostenuta per gli amministratori e per i sindaci, desunti dal conto economico e dalla Nota integrativa. In tali importi sono compresi i compensi connessi allo svolgimento dei poteri delegati ai componenti del Consiglio di amministrazione.

<i>Valori in migliaia di euro</i>			
Compensi Amministratori e Sindaci			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
Amministratori	2.372	2.177	2.350
Sindaci	219	195	192
Totale	2.591	2.372	2.542

Dalla nota integrativa emerge la misura dei compensi globali del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Va sottolineato che la disciplina dei compensi degli Organi (tra cui si comprendono in senso ampio quelli del Direttore generale, che organo in senso proprio non è, ma che, nella sua peculiarità, svolge attribuzioni di grande profilo e rilevanza, ben differenziate rispetto a quelle che si rinvergono nell'analoga figura in altre società per azioni) richiederebbe una maggiore trasparenza e pubblicità, tenuto conto della natura della Concessionaria e della utilizzazione da parte della stessa di risorse pubbliche.

Riguardo, poi, al compenso del Direttore generale sarà da valutare l'effetto, dal 2011, del recente DPR 5 ottobre 2010, n. 195, di attuazione della disciplina stabilita dall'art. 3, commi 43-53 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) sui tetti retributivi, con il limite massimo pari al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione (311.000 euro lordi annui) per chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti

di lavoro dipendenti ed autonomo anche con società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché con le loro controllate (comma 44).

3.4 Il Dirigente preposto alla compilazione dei documenti contabili

Come noto la legge n. 262 del 2005, che ha inserito l'articolo 154-bis del TUF (D.Lgs 58/98, TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ha istituito la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, con compiti ben delineati all'interno dell'organizzazione aziendale, riconoscendogli, nel contempo, nei confronti degli azionisti e nei confronti dei terzi interessati, le stesse responsabilità, sia in materia civile che penale, previste per gli amministratori e per il Direttore generale.

La figura è stata poi rafforzata dalle previsioni del D.Lgs 303/2006 e del D.lgs 195/2007.

La possibilità di istituire tale nuova figura nell'ordinamento della società RAI è stata posta allo studio su sollecitazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che nel 2007 ha ritenuto di estendere alle società non quotate, partecipate dallo Stato, la nuova disciplina.

La RAI, a tutt'oggi, non si è conformata all'orientamento manifestato dal MEF, essendo normativa da recepire su base volontaria e ritenendo che le relative funzioni, in ambito RAI, possono essere assorbite da quelle svolte dal Direttore generale.

3.5 L'Assetto organizzativo della società RAI e le Vice direzioni generali

Dopo la riforma organizzativa del 2004 che aveva articolato le strutture di RAI S.p.A., e le relative responsabilità, in sei macro aree alle dipendenze della Direzione Generale, negli anni successivi sono stati effettuati solo interventi d'impatto marginale, sia a livello strutturale che di ripartizione di responsabilità.

Nel corso del 2009 si è quindi presentata la necessità di una rivisitazione dell'assetto complessivo finalizzata alla razionalizzazione ed ottimizzazione, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del quadro complessivo del numero dei riferimenti alla Direzione Generale.

A tal riguardo sono state introdotte le quattro Vice Direzioni Generali, a cui si riferiscono (per specifici profili funzionali o di business) aggregati di Direzioni che svolgono attività omogenee tra loro.

A capo delle stesse sono stati designati uno o più Vice Direttori generali, la cui nomina da parte del Consiglio di amministrazione è prevista dall'art. 25.3, lettera c, dello statuto della RAI, senza tuttavia, disciplinarne i compiti.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 luglio 2009 ha approvato l'assetto organizzativo di quattro Vice Direzioni Generali caratterizzate nella maniera seguente:

- alla Vice Direzione Generale per il Coordinamento dell'offerta televisiva, alla quale fanno riferimento le Direzioni Palinsesto TV e Marketing e Diritti Sportivi, viene affidato anche il coordinamento dell'offerta di RAI Fiction, di quella radiofonica, nonché dei rapporti tra la Capogruppo e RAI Cinema, RAI Sat e New.co RAI International in materia di offerta editoriale;
- alla Vice Direzione Generale per la transizione al digitale terrestre e strategie multiplatforma, alla quale fa riferimento la Struttura Digitale Terrestre, viene affidato il coordinamento dei rapporti tra la Capogruppo e RAI Way in materia di transizione al digitale terrestre;
- alla Vice Direzione Generale per l'Area produttiva e gestionale fa riferimento anche la Direzione Teche, oltre alle Direzioni Risorse Televisive e Produzione TV, e viene altresì affidato il coordinamento della Direzione Pianificazione e Controllo;
- alla Vice Direzione Generale per gli Affari Immobiliari, gli approvvigionamenti e i servizi di funzionamento fanno riferimento, oltre alle Direzioni Acquisti e Servizi e Coordinamento Sedi Regionali, anche la Direzione Sviluppo e Coordinamento Commerciale e la Struttura Corrispondenti Esteri e viene altresì affidato il coordinamento dei rapporti tra la Capogruppo e RAI Corporation in materia di servizi di funzionamento.

Tale implementazione organizzativa, così come configurata, ad avviso della Società, persegue il fine di ridurre il numero delle strutture dipendenti dalla Direzione Generale, creando idonei presidi di governo e controllo.

Mantengono la precedente collocazione le Direzioni che godono di una specifica "autonomia editoriale" (Reti e Testate) e le Direzioni di Staff.

La Corte, per parte sua, rappresenta l'opportunità che la razionalizzazione e l'ottimizzazione del modello organizzativo, secondo lo schema dell'accorpamento di Direzioni omogenee, avviata, continui e si realizzi nel più breve tempo possibile, accompagnata da una altrettanto significativa omogeneizzazione dei processi decisionali interni, necessaria per garantire una più fluida operatività della macchina aziendale.